



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana
5^ Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento comunale disciplina la concessione delle aree e dei loculi per le sepolture private, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sanità e di igiene.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osserva il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 nonché il Regolamento comunale per il servizio mortuario e del cimitero approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 26/02/2007.

Art. 2

Caratteristiche delle concessioni

1. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime del demanio pubblico, ex art. 824 del c.c., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del c.c.
3. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri le aree ed i manufatti Comunali concessi ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentire l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.
4. E' consentito il subentro agli eredi.

Art. 3

Planimetria del Cimitero

1. La Planimetria del cimitero, in cui sono individuate anche le aree destinate alle concessioni per sepolture private, viene aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni cinque anni, e comunque, ogni qualvolta siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 4.

Tipologia e durata delle sepolture

Le sepolture private consistono nella temporanea concessione di:

1. area per la costruzione di edicola;
2. area per la costruzione di Cappella;
3. sepolture a tumulazione in camera sotterranea realizzate dalla Civica Amministrazione, e con il vincolo di sistemazione esterna della superficie sovrastante;



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana
5^ Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio

4. sepolture in Celle a colombaia realizzate dalla civica Amministrazione;
5. sepolture a tumulazione in concessioni dichiarate decadute e lasciate libere da salme o resti, condizionate ove necessario a modalità specifiche di ristrutturazione, ripristino o demolizione (qualora non sussistano elementi di pregio artistico o architettonico), e precisate di volta in volta da apposito provvedimento della civica amministrazione e inserite nell'atto di concessione.

Relativamente ai punti 1. e 2. sopra indicati la civica amministrazione stabilirà con successivo provvedimento la superficie e le caratteristiche delle costruzioni.

Art. 5

Richiesta concessione cimiteriale

1. La concessione di sepoltura descritta all'art. 4, punto 4., è rilasciata previa istanza in carta resa legale con l'indicazione dei dati anagrafici e del rapporto di parentela fra le persone alle quali è destinata. Essa viene rilasciata dal responsabile dell'Area competente.

Art. 6

Atto di concessione

1. L'atto di concessione per l'uso del bene appartenente al demanio cimiteriale contiene l'indicazione del tipo e durata della concessione, le generalità del concessionario privato e del legale rappresentante di ente o associazione morale o religiosa o Società di Mutuo Soccorso, i criteri per l'individuazione della salma o delle salme da accogliere, le clausole ed i limiti del diritto d'uso, gli oneri e gli obblighi a carico del concessionario e gli estremi dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, secondo le tariffe che saranno determinate da apposita delibera di Giunta Municipale.
2. Non può essere rilasciata concessione di aree per sepolture private a persone o a enti ed associazioni o Società di Mutuo Soccorso che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. La concessione non è trasferibile per atto tra vivi e può essere revocata in ogni momento per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario. In caso di morte del concessionario privato il rapporto di concessione con l'Amministrazione concedente sarà disciplinato dagli articoli del codice civile, libro delle successioni.
4. La concessione di cui ai punti 1,2,3 e 4, dell'art. 4 viene dichiarata decaduta quando non sia stato occupato dalla salma della persona per la quale venne concessa o quando la salma stessa venga trasferita dagli aventi causa in altra sepoltura o nel caso di concessione di aree cimiteriali per cappelle ed Edicole di cui all'art. 4 non è stata utilizzata secondo le prescrizioni del comma 2 dell'art. 8.
5. La revoca o la decadenza della concessione non danno diritto ad alcun rimborso o qualsivoglia titolo né al concessionario né ai suoi eredi o aventi causa, mentre restano acquisiti gratuitamente al Comune i manufatti realizzati sul sito.
6. L'atto di concessione è redatto, tra l'Ente ed il concessionario, con spese a carico dello stesso concessionario.
7. Le operazioni cimiteriali inerenti la tumulazione e le traslazioni delle salme dovranno essere effettuate, a spese del concessionario, da ditte specializzate nel settore aventi i requisiti di legge.





COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana
5^ Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio
Art. 7

Pagamento della tariffa di concessione

1. Il pagamento della tariffa di concessione va effettuato in unica soluzione prima dell'assegnazione dell'area o manufatto Cimiteriale.
2. Il Responsabile dell'area risponde personalmente dei mancati e /o ritardati pagamenti.

Art. 8

Concessionario di area cimiteriale

1. Il concessionario di area cimiteriale può essere una persona fisica, residente nel Comune, o un ente morale o associazione religiosa, o Società di Mutuo Soccorso avente sede nel Comune.
2. Nella concessione a persona fisica di Area cimiteriale per la costruzione di cappelle o edicole il diritto alla sepoltura spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della sua famiglia intesi ai sensi dell'art. 433 del codice civile. E' consentito, su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultano essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, come previsto dall'art. 93-2° comma del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Nella concessione ad ente morale o associazione religiosa o Società di Mutuo Soccorso di area cimiteriale per la costruzione di manufatti cimiteriali è riservato il diritto di sepoltura ai loro associati;
4. In ogni caso, il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Una stessa famiglia non può ottenere più di una concessione.
6. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi causa, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorre, anche per pubbliche affissioni.

Art. 9

Criteri di assegnazione dell'area per la costruzione di Edicole e Cappelle

1. Su specifico atto di indirizzo della Giunta Municipale il competente servizio Comunale pubblicherà un avviso pubblico contenente il numero di aree che intende assegnare per la costruzione di Edicole e di Cappelle.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ai fini dell'assegnazione di aree cimiteriali per la costruzione di Edicole e cappelle funerarie bisogna osservare i seguenti criteri:
 - a) La maggiore età del soggetto richiedente, che deve avere residenza nel Comune di Milazzo;
 - b) L'anzianità di residenza nel Comune di Milazzo del soggetto richiedente;
 - c) Il numero di loculi (sepulture a colombaia) e di sepulture private a tumulazione multipla che torneranno gratuitamente nella disponibilità del Comune in quanto occupate da salme di soggetti aventi diritto alla traslazione di sepoltura nel nuovo manufatto da realizzare;



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana

5[^] Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio

- d) La circostanza che le salme del coniuge o del convivente more uxorio, di ascendenti e loro coniugi o conviventi more uxorio, siano in atto temporaneamente tumulati in sepolture private in attesa di sepoltura definitiva.
4. Sulla scorta dei criteri generali come sopra stabiliti il Dirigente del Settore interessato provvederà, con propria determinazione, all'approvazione di appositi bandi di assegnazione di aree per edicole e di aree per cappelle, nei quali saranno specificati anche i pesi ponderali da attribuire a ciascun dei predetti criteri e indicato il periodo di validità della graduatoria.
 5. Non saranno prese in considerazione le domande presentate per altro avviso, né quelle presentate prima o dopo l'avviso pubblico.
 6. Il richiedente resta obbligato a proprie spese alla traslazione della salme tumulate nei loculi riutilizzabili da parte dell'Amministrazione entro sei mesi dal collaudo delle Edicole o Cappelle funerarie, senza alcun onere o rimborso del canone precedentemente pagato all'Amministrazione.
 7. Per ogni giorno di ritardo nella traslazione delle salme, imputabile al concessionario, è dovuta una penale di Euro 10,00 al giorno per ogni loculo che rimane occupato, qualora nel punteggio attribuito al concessionario dell'area si abbia tenuto conto della riutilizzazione dei loculi occupati da parenti del concessionario.

Art. 10

Confraternite Religiose e Società di Mutuo Soccorso

1. Il diritto d'uso delle sepolture destinate ad un sodalizio, Confraternite Religiose e Società di Mutuo Soccorso è riservato alle persone regolarmente iscritte tra gli aderenti al Sodalizio o all'associazione e fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Gli Enti titolari del diritto d'uso della sepoltura dovranno depositare presso gli Uffici Comunali di Stato Civile e del Cimitero, lo Statuto e tutti gli atti che regolano l'uso di dette tombe, unitamente all'elenco dei soci iscritti. In sede di prima applicazione, detto adempimento dovrà essere assolto entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I rappresentanti degli Enti suddetti hanno l'obbligo di comunicare immediatamente agli Uffici indicati al comma 2, e comunque prima di qualsiasi operazione cimiteriale, le eventuali variazioni introdotte nell'elenco dei propri affiliati per ammissione o cancellazione, come pure i cambiamenti introdotti nello statuto.
4. Non potranno essere tumulate nelle sepolture di cui al comma 1 le salme di coloro per i quali non sia stata acquisita al protocollo generale del Comune almeno 3 mesi prima del decesso, copia autentica della deliberazione di iscrizione agli Enti di cui al comma 1.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, dritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Su specifico atto di indirizzo della Giunta Municipale il competente servizio Comunale pubblicherà un avviso pubblico contenente il numero di aree che intende assegnare per la costruzione di Cappelle.
7. Possono partecipare alla procedura di assegnazione di aree cimiteriali, i sodalizi che abbiano nella propria disponibilità, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma, un numero di loculi vuoti, ancorché assegnati, inferiore alla somma dei seppellimenti effettuati negli ultimi tre anni.
8. L'assegnazione di aree cimiteriali per la costruzione di cappelle funerarie avverrà in base ai seguenti criteri:

a) Residua disponibilità dei loculi nelle Cappelle Sociali;





COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana
5^ Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio

- b) Numero di soci del sodalizio aventi diritto alla sepoltura nelle cappelle sociali suddivisi per età anagrafica.
 - c) Numero di soci seppelliti nelle cappelle sociali nell'ultimo quinquennio;
9. Sulla scorta dei criteri generali come sopra stabiliti il Dirigente del Settore interessato provvederà, con propria determinazione, all'approvazione di appositi bandi di assegnazione di aree per cappelle, nei quali saranno specificati anche i pesi ponderali da attribuire a ciascuno dei predetti criteri e indicato il periodo di validità della graduatoria.

Art. 11
Celletta ossaria

1. La concessione, nei limiti delle disponibilità, di una celletta comunale può contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria o straordinaria dallo stesso cimitero oppure cremazione di residenti nel Comune al momento del decesso oppure nati nel Comune e/o parenti in linea retta fino al terzo grado.
2. Sulla cassetta deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 12
Ammissione al Cimitero

1. I manufatti Cimiteriali per sepoltura individuale sono concessi, secondo le disponibilità, per:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita, la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - d) I nati morti e di prodotti del concepimento;
 - e) I resti mortali delle persone sopra elencate.
2. I loculi vengono concessi in occasione del decesso delle persone cui sono state destinate, su istanza del familiare più prossimo al defunto e/o terzi interessati di agenzie funebri che dovranno impegnarsi in solido con il familiare al pagamento del costo del loculo e alle spese per il rilascio dell'atto di concessione.
3. Le celle a colombaia vengono concesse secondo il criterio cronologico e segui fila dall'alto verso il basso, fatta eccezione i casi di cui al comma seguente;
4. Le salme provenienti da altra sepoltura, e in tutti i casi in cui sono decorsi 3 giorni dal permesso di seppellimento possono essere tumulati unicamente nei loculi posti alla sommità di ciascuna fila in deroga al criterio di cui al precedente comma;
5. La Giunta Municipale, entro il 31 dicembre di ciascun anno verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morte verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.
6. E' consentita al coniuge superstite o convivente more uxorio ottenere due celle attigue da utilizzare per la sepoltura del coniuge defunto e per la futura sepoltura del richiedente nel caso in cui i loculi disponibili non siano inferiori alle morte verificatesi nel corso dell'anno precedente.





COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana

5^ Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio

7. I loculi comunali vengono concessi per un periodo di 99 anni (novantanove) decorrenti dalla data di concessione accertata mediante l'atto di concessione.

Art. 13

Criterio di assegnazione Cellette e Loculi

L'assegnazione delle cellette per contenere una cassetta con i resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione e dei loculi (cella a colombaio) per sepoltura individuale sarà fatta rispettando, al momento della concessione, la numerazione progressiva, iniziando dalla prima fino all'ultima fila con il criterio cronologico segui fila dall'alto verso il basso.

Art. 14

Area di inumazione

1. Le aree di inumazione sono concesse in occasione del decesso delle persone a cui sono destinate.
2. La concessione di un'area per inumazione viene assentita dal responsabile dell'Area, per contenere una salma racchiusa in cassa di legno; non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
3. Qualora si tratti di salma proveniente da altro comune per la quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, la inumazione deve essere subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, nel rispetto delle norme di sanità ed igiene.

Art. 15

Aree destinate per la dispersione delle ceneri

- Il competente Settore Lavori pubblici, appronterà apposita deliberazione di Giunta Municipale, dove individuerà un'area all'interno del Cimitero Comunale destinata alla dispersioni delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Art. 16

Aree cimiteriali per costruzione di Cappelle ed Edicole

1. La concessione novantanovenale (99) di un'area cimiteriale, viene assentita, nei limiti delle possibilità, per la realizzazione di Cappelle ed Edicole.
2. La concessione è autorizzata con apposita determinazione del responsabile dell'Area e secondo la graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 9; il conseguente atto di concessione deve essere stipulato, a pena di automatica decadenza, entro 3 (tre) mesi dalla data di autorizzazione.
3. Il progetto della costruzione deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile dell'Area Edilizia – Urbanistica.
4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.





COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana
5^ Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio

6. Dalla data dell'atto di concessione edilizia, i lavori di edificazione devono iniziare entro dodici mesi, pena la decadenza della concessione, ed essere ultimati entro i successivi diciotto mesi, pena l'applicazione di una penale di 30 euro per ogni giorno di ritardo oltre il termine nell'ultimazione; previa motivata istanza del concessionario, il Responsabile dell'Area che gestisce le concessioni a costruire può prorogare per una sola volta i predetti termini per un eguale periodo, senza applicazione di penalità. Costituisce giusta causa di proroga l'approvazione del progetto con ritardo imputabile all'ufficio tecnico e/o comprovante motivazioni di natura tecnica e/o economica per una sola volta e per un periodo non superiore a mesi tre.
7. La decadenza per il mancato rispetto dei termini è automatica, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso di somme, a qualsiasi titolo. Rimangono acquisite gratuitamente dal Comune le eventuali opere incompiute.
8. L'impresa incaricata della costruzione può accedere nel cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode l'autorizzazione del Responsabile dell'Area che cura la gestione dei servizi cimiteriali ed osservando tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia.
9. La stessa impresa è tenuta a rispettare il decoro del cimitero evitando canti, schiamazzi e attività rumorose e l'uso di radio ad alto volume, essa deve evitare di ingombrare i viali con i materiali da costruzione e di ostacolare l'accesso delle persone alle tombe adiacenti a quella di costruzione, e deve curare altresì che non vengano in alcun modo danneggiate piante e fiori esistenti.
10. Al termine della costruzione, l'impresa deve lasciare perfettamente pulite ed in ordine le parti comuni del cimitero ed i viali adiacenti alla tomba costruita, ripulendo accuratamente eventuali parti imbrattate.
11. Dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo, la tomba di famiglia può essere utilizzata.

Art. 17

Trasformazione posti distinti in biposti e di biposti in triposti o quadriposti

1. E' consentito, in via generale, e previo favorevole avviso del Settore Lavori Pubblici, effettuare, su richiesta dei Cittadini concessionari, la trasformazione della sepoltura con creazione, a parità di superficie, nei seguenti casi:
 - a) trasformazione di posto distinto in biposto;
 - b) Trasformazione di posto distinto in triposto o quadriposto.
2. La trasformazione di cui al punto 1. è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) che non venga assolutamente modificata l'area di impronta del posto distinto o biposto distinto;
 - b) che vengano versate al Comune le somme necessarie per il corrispettivo di concessione vigente al momento della trasformazione;
 - c) che venga stipulato atto aggiuntivo al contratto di concessione già posto in essere nel quale siano indicate le generalità del soggetto che dovrà occupare il posto;
 - d) che ogni e qualunque onere per la trasformazione di che trattasi è a totale carico del richiedente;
 - e) che tutte le spese per la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto sono a carico del concessionario.





COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana
5^ Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio
Art. 18

Diritto d'uso sulle sepolture private

1. Salvo modifiche successive, l'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario o ai suoi eredi o aventi causa;
2. Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o, in mancanza, con altro idoneo mezzo di prova;
3. Eventuali controversie fra più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità giudiziaria competente, con esclusione di ogni responsabilità del Comune circa i rapporti fra le parti interessate;
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli del c.c. in materia di successione e la disciplina della concessione in diritto di superficie e della concessione demaniale.

Art. 19

Proroga, decadenza e revoca della concessione

1. La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata per uguale periodo e con le stesse modalità, previo il pagamento del solo canone di concessione secondo la tariffa vigente all'epoca del contratto di rinnovo.
2. Alla naturale scadenza, di qualsiasi tipo di concessione, il Responsabile darà avviso al concessionario agli aventi diritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando i termini, le modalità del rinnovo e l'importo da versare per il rinnovo stesso, in caso di irreperibilità del concessionario e degli aventi diritto, l'avviso sarà fatto a mezzo pubbliche affissioni all'Albo Pretorio.
3. Trascorso il termine assegnato per il rinnovo il Responsabile dichiara decaduta la concessione e provvede all'acquisizione del bene dandone comunicazione alle parti interessate, in caso di irreperibilità mediante affissione all'albo pretorio, dell'avviso stesso.
4. Il Dirigente dell'Ufficio concessioni cimiteriali può dichiarare la revoca o la decadenza della concessione della sepoltura privata per gravi motivi o per violazione di legge o di regolamento.
5. La concessione revocata o decaduta può essere assegnata dal dirigente dell'area competente a terzi subito dopo la liberazione dai resti mortali e l'avvenuto ripristino, nel rispetto della disciplina degli articoli precedenti.

Art. 20

Rinuncia alla concessione

1. Limitatamente alle concessioni, il concessionario può rinunciare, prima della scadenza alla concessione della sepoltura privata. Nel caso il manufatto Cimiteriale rientrerà nella disponibilità dell'Ente.
2. L'Amministrazione concedente può richiedere il ripristino dei luoghi a spese del concessionario.





COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana
5^ Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio

Art. 21

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere murarie dei loculi costruiti dal Comune, sono, per tutta la durata della concessione, a carico del Comune che ne recupera il relativo onere dai concessionari, con il canone di concessione.
3. Rimangono a carico del concessionario, suoi eredi od aventi causa, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi in concessione, limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo, la sua collocazione, le epigrafi e la conservazione del decoro esteriore.
4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato dal Responsabile dell'Area Edilizia, Urbanistica idoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi, pena la decadenza.

Art. 22

Lavori privati nel cimitero

1. Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, gli interessati si avvalgono dell'opera di operatori privati.
2. Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stato rilasciato idoneo provvedimento autorizzativo. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, è sufficiente la comunicazione al Servizio Cimiteriale, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
3. Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili solidamente con i medesimi delle opere eseguite e di eventuali danni al comune o a terzi.
4. Per i lavori edili ed affini inerenti nuove costruzioni, restauri e manutenzione straordinaria, i concessionari o gli operatori privati sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di una somma, a titolo cauzionale, determinata dal Responsabile dell'Area che gestisce i servizi cimiteriali, anche a mezzo di polizza fidejussoria, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni e a prestare valida polizza con una compagnia di assicurazione, a favore dell'Amministrazione concedente, per danni che possono derivarne a persone o cose, per un valore di Euro 500.000,00 e per tutta la durata dei lavori, sino al collaudo. Dopo il collaudo, l'Amministrazione provvederà a comunicare lo svincolo della cauzione e dell'assicurazione.
5. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
6. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare altri spazi.
7. I materiali di scarto e rifiuto possono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri, in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana

5^ Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio

8. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.
E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese di portata non superiore a 35 quintali, per l'esecuzione dei lavori suindicati, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio Cimiteriale.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
9. Il Servizio Cimiteriale vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

Art. 23

Estensione ambito di applicazione del Regolamento

1. Restano ferme la disciplina e le clausole contrattuali delle concessioni rilasciate o per loculi occupati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento trova applicazione per le nuove concessioni da rilasciare.

Art. 24

Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare disciplinante la materia e con esso incompatibile.

